

Il Tar Lazio contro il meccanismo economico. Serve un intervento legislativo

Nel caos i dati ipocatastali

Bocciata la convenzione in vigore con il Territorio

Pagina a cura
DI ANTONELLA GORRET

Nel caos il riutilizzo dei dati ipocatastali. Con la sentenza n. 4339/2006 depositata il 6 giugno scorso, il Tar Lazio ha, infatti, dato l'ok al meccanismo della convenzione che gli operatori devono stipulare con l'Agenzia del territorio per commercializzare i dati, ma non a quella in vigore (disciplinata dalla circolare n. 2 del 10/2/05 del Territorio). Per i giudici amministrativi il pagamento del tributo è legato non al servizio offerto dall'amministrazione, ma alla quantità e ai modi in cui il dato viene riutilizzato, in aperto contrasto con la normativa comunitaria (direttiva n. 2003/98Ce) che richiede un nesso tra la prestazione resa dalla p.a. e la tassa a carico dei privati. Si aggiunge un nuovo tassello all'intricata vicenda partita con la Finanziaria 2005, che ha visto anche l'intervento dell'Antitrust (vedi tabella in pagina), e che sta creando tre regimi differenti per gli operatori. Da una parte ci sono le sette società che hanno ottenuto la disapplicazione dell'obbligo di stipulare la convenzione con l'Agenzia

Le tappe

- **La Finanziaria 2005** (art. 1, commi 367-375) ha introdotto il divieto generale di commercializzazione delle informazioni provenienti dai pubblici registri, parzialmente temperato dalla previsione della possibilità di svolgere tale attività su base convenzionale
- **Le Corti di appello di Milano** (2/5/05 e 5/7/05) e **Torino** (8/6/05) hanno sancito l'incompatibilità della Finanziaria 2005 con le regole e i principi del trattato e della direttiva in materia di concorrenza e disapplicato la convenzione. Secondo i giudici, ci si trova di fronte a sfruttamento abusivo della posizione monopolistica detenuta nella pubblicità legale, con la tenuta dei pubblici registri immobiliari e di catasto, sul mercato collegato dell'informazione economica
- **L'art. 4 del dlgs n. 36/06** esclude dall'applicazione della disciplina di recepimento della direttiva comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico le informazioni catastali e ipotecarie.
- **L'Antitrust**, con la segnalazione al governo del 30/1/2006, evidenzia che il divieto di riutilizzazione dei dati ipotecari e catastali, sancito dalla Finanziaria 2005, rischia di distorcere la concorrenza e di violare lo spirito della direttiva 2003/98/Ce relativa al riutilizzo dell'informazione acquisita dal settore pubblico

del territorio da procedimenti sospensivi dei giudici (ordinanza della Corte di appello di Torino dell'8/6/2005 e di Milano del 2/5/05 e del 5/7/05); ci sono poi quelli che stanno disapplicando di fatto le convenzioni (facendo conto sul dovere di disapplicazione generale che incombe sul Ter-

ritorio) e i pochi che hanno sottoscritto il contratto ad hoc. La situazione richiede un intervento chiarificatore da parte del legislatore per fornire un quadro chiaro in cui operare. Anche perché, attualmente, i giudizi pendenti davanti a 14 Corti d'appello sono 25 e riguardano 60 società.

La sentenza. Per il Tar Lazio la convenzione richiesta dal comma 371 della Finanziaria 2005 e disciplinata dalla circolare n. 2/2005 è coerente sia con la finalità di tutela della fede pubblica, sia con i principi di non eccedenza ed essenzialità delle informazioni raccolte sui dati personali dei cittadini e della responsabilità del titolare del trattamento sul corretto utilizzo e, al termine, della conseguente distruzione. I giudici bocciano, invece, la parte economica perché la convenzione prevede il versamento del tributo a ogni riutilizzo, senza nesso con il servizio offerto dalla p.a.

Soddisfatto Umberto Fantigrossi, legale delle società associate all'Acif che hanno promosso il giudizio: «il giudice amministrativo ha colto nel segno censurando il meccanismo del pagamento dei diritti rinnovato a ogni riutilizzo». Vanna Vitali, presidente dei visuristi dell'Avi sottolinea, invece, «la necessità di fissare comunque dei criteri sulle modalità di riutilizzo delle informazioni, oltre ai parametri sui costi, per tutelare gli operatori che intendono lavorare nelle regole». (riproduzione riservata)